



COMUNE DI NAPOLI



DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione continuativa quinquennale n° 1163 /P.E. del 01/09/2016
rilasciata in data 03-11-2016 con decorrenza dal 01/01/2016

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)
PRATICA SUAP N. 20243-2015
"AREA A" - DEHORS DI TIPO B

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/2015/950592 del 1/12/2015 presentata dalla sig.ra GALLUCCI CONCETTA, nata a Napoli il 05/12/1967 (C.F. GLLCCT67T45F839B), nella qualità di legale rappresentante della società HACHE' SRL, con sede legale e sede operativa in Napoli - VIA PARTENOPE 6/D, P.IVA 06238931213, di rinnovo della concessione di suolo n. 29 del 02/05/2013, con scadenza 31 dicembre 2015;

Rilevato che la concessione 29 del 02/05/2013 prevedeva un'occupazione di suolo pari a mq 111,48, occupando il marciapiede e gli ex stalli della sosta regolamentata;

che il Comune di Napoli, ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare di riqualificazione urbana del lungomare, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio, recependo il parere della Direzione regionale MIBACT e della Soprintendenza Bapsae, formalizzato in data 30/06/2014 con nota protocollo n. 8746 nel quale viene precisato, tra l'altro che: *"le aree destinate ad attività di ristorazione, da allocarsi esclusivamente sul lato monte, (...) non dovranno superare il 40% di occupazione lineare dei fronti edilizi e non potranno essere sistemate in aderenza agli edifici storici, al fine di consentirne una visione complessiva"*;

che 31/12/2015 è scaduta la maggior parte delle occupazioni di suolo insistenti su via Partenope. Visto che, alla luce dei nuovi indirizzi dell'Amministrazione comunale e degli organi preposti alla tutela ambientale, le occupazioni di suolo concesse nel 2013 non possono essere reiterate alle medesime condizioni;

che questo ufficio, alla luce della succitata deliberazione e dei recenti pareri della Soprintendenza ha provveduto a richiedere agli interessati le opportune modifiche progettuali, rappresentando che gli arredi non potevano più essere posizionati sul marciapiede a ridosso della cortina edilizia;

che gran parte dei soggetti interessati ha provveduto a trasmettere un nuovo progetto, mantenendo l'occupazione di suolo sul marciapiede ma distaccandola di 1,20 mt dalle cortine;

che il Servizio Polizia Amministrativa, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e dell'effettiva esecuzione dei lavori, ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza, con nota PG/2016/163827 del 24/02/2016, tutte le richieste di rinnovo, al fine di consentirne un esame globale in via transitoria.

Preso atto che la Soprintendenza con nota 1086 del 12/08/2016 ha disposto che, nelle more dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione, le occupazioni di suolo devono essere distaccate di almeno mt. 1,20 dalle cortine edilizie

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per rilasciare la concessione, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione comunale e le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza, per un'occupazione di m. 14,72 x 11 pari a mq 161,92

h

Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione autorizzazione.

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.

Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Rilevato che il canone annuo per l'occupazione di mq 161,92 è pari ad € 23117,40 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE (anno 2017)

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	162	€ 23117,40

Considerato che per l'anno 2016 il concessionario ha occupato dal 1 gennaio 2016 al 31 agosto 2016 una superficie pari a mq 111,48 e che il canone annuo per l'occupazione di mq 111,48 è pari ad € 15982,40 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 142,70	112	€ 15982,40

Che dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 con il rilascio della presente concessione la superficie concessa in occupazione è stata incrementata di mq 50 il cui canone dovrà essere corrisposto in forma frazionata ai sensi dell'art. 27 c. 2 del Regolamento COSAP pari ad euro (pari a euro 2378).

Acquisito il versamento di € 2378,00 + 11986,80 effettuato in data 31-10-2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

alla società HACHE' SRL in Napoli, VIA PARTENOPE 6/D, l'occupazione di suolo pubblico, sulla porzione di sede stradale prospiciente il pubblico esercizio, come da progetto allegato alla presente concessione, con un ingombro totale di mq 162 per l'installazione di tavoli, sedie e ombrelloni a sostegno centrale, con il divieto di utilizzare teli verticali in pvc, paraventi, fioriere pedana, baconi e strutture pubblicitarie, con la prescrizione di depositare in un locale chiuso gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'esercizio.

La presente concessione decade in caso di modifiche e/o revoca del dispositivo di traffico di pedonalizzazione della Via Partenope e può subire modifiche a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione urbana del lungomare, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio, da parte dell'Amministrazione comunale.

Si da atto che per il rilascio della presente concessione si è provveduto a prendere visione del:

- *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (Dehors)*, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i;

- il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 64 dell' 11/02/2016;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9. del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

La concessione conserva validità per cinque anni e scade il 31 dicembre del 2020. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al

rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1,000,00;
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)
6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'IVASS.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.
9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP)


al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongerì



Il Concessionario DELEGATO
(per accettazione)



Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Cetrangolo



H. 407

AREA NON RILEVATA

ALTRA ATTIVITA'


1,30

14,72

ingresso

0,00

4,90





11,00

14,72

Via Partenope

162,00 mq



S